



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 4.2024

Seregno, 12 gennaio 2024

DISPOSIZIONI DI CONTRASTO A FALSI ESPORTATORI ABITUALI

A partire dal 1° febbraio 2024, sarà introdotto uno specifico controllo da parte del Sistema di Interscambio che, mediante il codice errore 00477, determinerà lo scarto della fattura elettronica se, nel campo “altri dati gestionali”, viene riscontrata l’invalidità della dichiarazione d’intento.

In base alla legge di Bilancio 2021¹, infatti, in ipotesi di esito irregolare dei controlli effettuati nei confronti dell’esportatore abituale, a quest’ultimo viene inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d’intento tramite i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate e, in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una dichiarazione d’intento invalidata, il Sistema di Interscambio inibisce l’emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità.

La disposizione è stata introdotta per contrastare con immediatezza la condotta fraudolenta di esportatori abituali. Con successivo Provvedimento², l’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i soggetti che intendono effettuare acquisti non imponibili, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), DPR 633/1972 e che trasmettono all’Agenzia delle Entrate, per via telematica, le dichiarazioni d’intento, sono sottoposti a specifiche procedure di analisi di rischio e di controllo allo scopo di verificare il possesso dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali.

Sono inoltre disposti controlli periodici anche sulle dichiarazioni d’intento già trasmesse e visibili nel cassetto fiscale del fornitore quale destinatario della dichiarazione d’intento, anche sulla base di elementi sopravvenuti.

Procedura di invalidazione delle dichiarazioni d’intento

In caso di esito irregolare delle attività di analisi e di controllo, il provvedimento n. 2021/293390 stabilisce che le dichiarazioni d’intento emesse illegittimamente sono invalidate e rese irregolari al riscontro telematico dell’avvenuta presentazione della dichiarazione d’intento. Contestualmente, l’Agenzia delle Entrate invia al **soggetto emittente** una comunicazione che riporta il protocollo di ricezione della dichiarazione d’intento invalidata e le relative motivazioni. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC. Nella comunicazione sono indicate sinteticamente le anomalie riscontrate.

L’Ufficio competente, qualora riscontri la mancanza o l’errata applicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno condotto all’invalidazione, procede, in autotutela ed entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione presentata dal contribuente, alla rimozione del blocco sulla dichiarazione d’intento, dandone comunicazione al contribuente.

¹ Legge 178/2020 commi 1079-1083

² Provvedimento n. 2021/293390



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

In concomitanza con la procedura d'invalidazione, l'Agenzia delle Entrate invia al **fornitore**, quale destinatario della dichiarazione d'intento, una comunicazione che riporta i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. La comunicazione è trasmessa mediante messaggio di PEC.

Fattura elettronica

Si ricorda che per emettere la fattura elettronica per operazioni non imponibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera c), del DPR 633/1972, da trasmettere al sistema SDI si deve utilizzare esclusivamente il tracciato xml della fattura ordinaria allegato al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 e successive modificazioni.

La fattura elettronica deve riportare nel campo 2.2.1.14 <Natura> il codice specifico N3.5 "Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento", nonché gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento trasmessa all'Agenzia delle entrate dall'esportatore abituale. Il numero di protocollo della dichiarazione d'intento, rilevabile dalla ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate, è composto di due parti:

- la prima, formata da 17 cifre;
- la seconda, di 6 cifre (es. 000001), che rappresenta il progressivo e che deve essere separata dalla prima dal segno "-" oppure dal segno "/".

In particolare, deve essere compilato un blocco 2.2.1.16 <AltriDatiGestionali> per ogni dichiarazione d'intento, come di seguito specificato:

- nel campo 2.2.1.16.1 <TipoDato> deve essere riportata la dicitura "INTENTO"
- nel campo 2.2.1.16.2 <RiferimentoTesto> deve essere riportato il protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento e il suo progressivo separato dal segno "-" oppure dal segno "/" (es. 08055120333234221-000001)
- nel campo 2.2.1.16.4 <RiferimentoData> deve essere riportata la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia delle entrate e contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

L'invalidazione della dichiarazione d'intento, secondo la procedura di cui sopra, comporta lo scarto della fattura elettronica trasmessa al Sistema di Interscambio, recante il titolo di non imponibilità IVA e il numero di protocollo di ricezione della dichiarazione d'intento invalidata. Il motivo dello scarto è specificato nella ricevuta recapitata al soggetto passivo.

Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino